REGIONE
ABRUZZO

COMITATO DI INTERVENTO PER LE CRISI AZIENDALI E DI SETTORE

(C.I.C.A.S.)

VERBALE RIUNIONE

08 GENNAIO 2014

Il giorno 08 del mese di Gennaio dell'anno 2014, con inizio alle ore 11.30 presso la sede del Regione Abruzzo, in Pescara, Viale Bovio n. 425, Sala Gialla, su conforme convocazione disposta dall'Assessore Regionale preposto alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, con nota prot. n. 729/Segr. del 23.12.2013, si riunisce il Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore (C.I.C.A.S.) per l'esame dei seguenti argomenti all'o.d.g.:

1. ***Ammortizzatori in deroga- Accordo quadro 2014***
2. ***Varie ed eventuali.***

Alla riunione, presieduta dall'Assessore, Avv. Paolo Gatti, presenti il Direttore Regionale Dott. Germano De Sanctis e il Dott. Giuseppe Sciullo, Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro e Servizi per l'Occupazione della Regione Abruzzo, partecipano i rappresentanti di:

- Regione Abruzzo;
- Amministrazioni Provinciali;
- Direzione Regionale I.N.P.S.;
- M.L.P.S. - Direzione Regionale Lavoro;
- Associazioni dei datori di lavoro;
- Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
- Italia Lavoro.

Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale in seconda convocazione, apre la seduta e procede all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno:

I PUNTO O.D.G.

– Ammortizzatori in deroga – Accordo Quadro 2014

Il Presidente introduce l'argomento al primo punto dell'ordine del giorno, rappresentando al Comitato che il MLPS con nota del 16.12.2013, nelle more dell'entrata in vigore dei nuovi criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, da adottarsi con decreto interministeriale di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 54/2013, convertito nella legge n. 85/2013 ed al fine di garantire la continuità dell'intervento di sostegno al reddito nelle crisi occupazionali territoriali, ha invitato le Regioni, per l'anno 2014, a provvedere alla concessione di ammortizzatori in deroga limitati nel tempo e comunque, per periodi non superiori a 6 mesi e nel limite delle risorse disponibili.

Con nota del 04/12/2013, il MLPS, ha altresì autorizzato le Regioni a continuare ad utilizzare anche per l'anno 2014, le risorse finanziarie già assegnate e non ancora utilizzate per interventi di ammortizzatori sociali in deroga.

Con riferimento alle note sopra riportate, il Presidente informa il Comitato che, facendo seguito alle sue precedenti del 20/12/2012 e del 18/04/2013 , con nota del 16/12/2013, è tornato a rappresentare al Ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, le difficoltà di migliaia di famiglie di lavoratori sospesi o licenziati dal sistema produttivo a causa del protrarsi della negativa congiuntura industriale/occupazionale nella ns. regione, con particolare riferimento alla grave situazione delle Aziende e delle popolazioni residenti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

E' stato altresì evidenziato come le risorse assegnate dal Governo alla Regione Abruzzo per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, hanno rappresentato un valido supporto ed un importante sostegno al reddito in favore dei lavoratori ma, a tutt'oggi, le stesse risultano insufficienti a garantire le richieste di cassa integrazione e di mobilità in deroga presentate alla data del 31/12/2013.

In considerazione di ciò, al fine di poter continuare a garantire la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per l'intero anno 2013, il Presidente, con la sopraindicata nota, ha richiesto al Ministro una integrazione della disponibilità finanziaria, anche con la possibilità di utilizzo delle risorse residue riferite all'anno 2012.

Nel corso del 2013, le risorse assegnate alla Regione Abruzzo pari, complessivamente, ad € 68.417.922, hanno permesso di garantire la concessione della cassa integrazione in deroga ai lavoratori sospesi da aziende in crisi fino alla data del 31/08/2013, nonché interventi di mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziali.

Il Presidente cede la parola al Dott. Attilio Toriello per Italia Lavoro e al Dott. Raffaele Pece della Direzione Regionale I.N.P.S, affinché, per quanto di rispettiva competenza, rappresentino al C.I.C.A.S. i risultati del monitoraggio sulle azioni poste in essere e sulle risorse finanziarie spese/impegnate.

Il Dott. Toriello di Italia Lavoro riporta i risultati delle attività di monitoraggio, rappresentando che per dare riscontro a tutte le istanze di cassa e mobilità in deroga riferite all'anno 2013, si stima una spesa pari a circa € 47.000.000, suddivise come segue:

Cassa integrazione in deroga € 37.000.000

Mobilità in deroga € 10.000.000

Così come già rappresentato nelle sedi governative e ministeriali competenti, tenuto conto dell'andamento delle richieste prevenute nel corso del 2013, nonché dell'effettivo utilizzo, si stima un'ulteriore fabbisogno di risorse finanziarie pari a circa € 35.000.000.

Il Dott. Pece illustra i dati relativi alla spesa sostenuta, rappresentando che le disposizioni adottate dal CICAS del 22 ottobre 2013, come risulta dal Sistema Informativo Percettori (SIP) dell'INPS, alla data del 05/01/2014, hanno prodotto una spesa, complessiva di Cig e Mobilità in deroga, pari a € 45.619.628 di cui € 30.898.062 di cassa integrazione in deroga, € 14.721.566 di mobilità ed un impegno complessivo di € 37.883.248.

Il Presidente, all'esito dell'illustrazione dell'andamento della spesa nel corso dell'anno 2013, così come soprariportato, evidenzia come, sulla scorta delle relative istanze di cassa e mobilità in deroga pervenute, dei risultati dell'attività istruttoria, delle decisioni assunte dal CICAS, nonché dai dati dell'attività di monitoraggio, sono state poste in essere

determinazioni di autorizzazioni di concessione e pagamento rispettivamente di € 62.027.283,61 per la cassa integrazione in deroga e € 21.240.000 per la mobilità in deroga, per un totale di € 83.267.283,61.

In considerazione di ciò, il Presidente, propone al Comitato che, per accogliere e riconoscere ulteriori periodi alle istanze di cassa e mobilità in deroga presentate nell'anno 2013 ed assumere ulteriori provvedimenti di autorizzazione e pagamento, necessitano ulteriori assegnazioni di risorse da parte del MLPS nonché di definire lo stato della spesa per prestazioni di mobilità e cassa integrazione in deroga relative alle Determine già poste in essere.

Pertanto, in considerazione di quanto rappresentato, propone, di concerto con INPS ed Italia Lavoro, di effettuare una ricognizione e monitoraggio sulle eventuali risorse disponibili per verificare la possibilità di accogliere e riconoscere ulteriori periodi alle istanze di cassa e mobilità in deroga e di aggiornarsi a breve.

Il Comitato, preso atto, all'unanimità condivide.

In considerazione di quanto sopra riportato, il Comitato, con l'astensione di INPS e MLPS-DRL, dispone di dare mandato al Presidente affinchè ponga in essere un documento da inviare al Ministro del Lavoro per rappresentare la difficile situazione delle migliaia di famiglie di lavoratori e delle tante aziende in difficoltà, aggravata dalla carenza di risorse finanziarie da destinare agli ammortizzatori in deroga per l'anno 2013, nonché dei ritardi nelle relative assegnazioni. Il documento sarà inoltre utile per informare i cittadini abruzzesi sulle regole in merito agli ammortizzatori in deroga e le evidenti difficoltà del Governo nell'assegnazione di ulteriori risorse. Il Comitato ritiene inaccettabile che, nelle more della rivisitazione del sistema degli ammortizzatori in deroga, si creino gravi difficoltà a migliaia di lavoratori ed alle rispettive famiglie.

Il Comitato condivide altresì la proposta di invitare alla prossima riunione del CICAS i Parlamentari eletti nella regione Abruzzo per rappresentare loro tutte le problematiche in essere.

Il Comitato,

visto l'art. 2, commi 64 e seguenti della L. 92/2012;

visto l'art. 19 del Decreto Legge 29/11/2008 n. 185, convertito dalla Legge 28/01/ 2009, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro sottoscritta in data 22/11/2012 in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Viste le note del MLPS del 04/12/2013 e del 16/12/2013,

In considerazione di tutto quanto rappresentato, al fine di continuare a garantire gli obiettivi prefissati dal CICAS e prevedere in favore dei lavoratori particolarmente svantaggiati un adeguato strumento di sostegno al reddito,

ALL'UNANIMITÀ

CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. DECORRENZA E RISORSE FINANZIARIE

Il presente accordo proroga integra e modifica l'Accordo Quadro che definisce i criteri per l'accesso agli Ammortizzatori Sociali in deroga per l'anno 2013, di cui ai verbali CICAS del 28/12/2012, del 20/03/2013, del 14/05/2013, del 11/07/2013 e del 22/10/2013 e disciplina gli interventi di CIG e Mobilità in Deroga per il periodo dal **01/01/2014 al 31/03/2014**.

Si ribadisce che le autorizzazioni e le conseguenti erogazioni delle indennità di Cassa e di Mobilità in deroga di cui agli interventi definiti dal presente Accordo Quadro, saranno effettuate entro i limiti e subordinatamente alle disponibilità finanziarie delle risorse assegnate alla Regione dal Governo con l'Intesa Stato/Regioni 2013, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome il 22/11/2012 e successivi provvedimenti, nonché al rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative ed amministrative, anche con riferimento ai periodi considerati per la scadenza dei trattamenti previdenziali usufruiti in precedenza dai lavoratori interessati e, infine, nel rispetto delle domande di intervento degli ammortizzatori sociali da parte delle aziende e dei lavoratori interessati.

2. MOBILITÀ IN DEROGA – PERIODI RESIDUI ANNO 2013

Relativamente agli interventi di mobilità in deroga per l'Area Abruzzo e Area Sisma, concessi nell'anno 2013, che, per effetto delle disposizioni dei precedenti verbali CICAS, hanno avuto scadenza alla data del 31/12/2013 e pertanto non integralmente usufruiti per il periodo previsto, il Comitato dispone che gli stessi, vengono prorogati automaticamente nell'anno 2014, fino alla concorrenza del periodo massimo previsto.

Le Province, senza necessità di richiedere ai lavoratori la sottoscrizione di una nuova istanza di mobilità in deroga, provvederanno d'ufficio a calcolare il periodo residuo dovuto.

3. INTERVENTI – INTERO TERRITORIO REGIONALE CON ESCLUSIONE AREA SISMA

C.I.G. IN DEROGA

AREA ABRUZZO

Gli interventi sotto riportati si intendono in favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, occupati in unità operative ubicate nella regione Abruzzo, fatta espressa eccezione per i lavoratori di cui al successivo punto "4" - Area Sisma:

a) Concessione, fino ad un massimo di 13 settimane, della CIG in deroga in favore dei lavoratori subordinati sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o a orario ridotto a decorrere dal 01/01/2014, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, che non rientrano nella disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e che, se destinatari della disciplina del trattamento di integrazione salariale ordinaria,

hanno già utilizzato l'intero periodo massimo di durata eventualmente spettante per le sospensioni dell'attività lavorativa; nonché in favore dei lavoratori, con contratti di apprendistato o di somministrazione oppure a domicilio, dipendenti da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni o riduzione dell'attività lavorativa;

b) Concessione fino ad un massimo di 13 settimane, della CIG in deroga in favore dei lavoratori titolari di contratti di lavoro subordinato con imprese, anche artigiane e cooperative, che presentano istanza in deroga ai limiti di durata della CIGS previsti dalla legislazione ordinaria a decorrere dal 01/01/2014. La CIG in deroga può essere richiesta ed utilizzata a condizione che l'impresa abbia già fatto uso di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie dell'attività e non può andare oltre la data in cui sia nuovamente possibile accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell'attività lavorativa. L'intervento di che trattasi non può essere autorizzato per un periodo superiore a 35 settimane. La misura, nella durata massima di 35 settimane, può essere richiesta ed utilizzata una sola volta; conseguentemente non può essere fruita dalle imprese che hanno già beneficiato dell'omologo intervento di cui ai precedenti accordi quadro.

MOBILITA' IN DEROGA

AREA ABRUZZO

Gli interventi sotto riportati si intendono in favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, licenziati, che sono residenti nella Regione Abruzzo da almeno 6 mesi, fatta espressa eccezione per i lavoratori di cui al successivo punto "4" Area Sisma:

c) Concessione, fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 31/03/2014, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01/01/2014 al 31/03/2014, risulti scadere l'indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91;

d) Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 31/03/2014, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01/01/2014 al 31/03/2014, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata di 13 settimane, concessa allo scadere della mobilità ex lege 223/91;

e) Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 31/03/2014, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori che hanno compiuto almeno il 55° anno di età, licenziati da aziende con più di 15 dipendenti e per i quali, nel periodo dal 01/01/2014 al 31/03/2014, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata complessiva di 26 settimane, concessa allo scadere della mobilità ex lege 223/91;

f) Concessione, fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 31/03/2014, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende, sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, nel periodo dal 01/01/2014 al 31/03/2014, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'ASPI o altra tipologia di ammortizzatore sociale. La misura di che trattasi può essere utilizzata anche dai lavoratori che hanno beneficiato del mini-ASPI. La durata del periodo di utilizzo del mini-ASPI, sommato a quello dell'utilizzo della Mobilità in deroga, non può superare la durata massima della misura di concessione e proroga della mobilità in deroga prevista per la categoria di lavoratori di che trattasi.

g) Proroga fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 31/03/2014, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende, sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata complessiva di 13 settimane concessa dopo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, sempre che in capo agli stessi permanga lo stato di disoccupazione. La misura di che trattasi può essere utilizzata anche dai lavoratori che hanno beneficiato del mini-ASPI. La durata del periodo di utilizzo del mini-ASPI, sommato a quello dell'utilizzo della Mobilità in deroga, non può superare la durata massima della misura di concessione e proroga della mobilità in deroga prevista per la categoria di lavoratori di che trattasi.

h) Proroga fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 31/03/2014, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende, sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata complessiva di 26 settimane concessa dopo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, sempre che in capo agli stessi permanga lo stato di disoccupazione. La misura di che trattasi può essere utilizzata anche dai lavoratori che hanno beneficiato del mini-ASPI. La durata del periodo di utilizzo del mini-ASPI, sommato a quello dell'utilizzo della Mobilità in deroga, non può superare la durata massima della misura di concessione e proroga della mobilità in deroga prevista per la categoria di lavoratori di che trattasi.

i) Proroga fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 31/03/2014, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori che hanno compiuto almeno il 55° anno di età, subordinati di aziende, sia a tempo indeterminato che determinato, compresi

apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata complessiva di 39 settimane concessa dopo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, sempre che in capo agli stessi permanga lo stato di disoccupazione. La misura di che trattasi può essere utilizzata anche dai lavoratori che hanno beneficiato del mini-ASPI. La durata del periodo di utilizzo del mini-ASPI, sommato a quello dell'utilizzo della Mobilità in deroga, non può superare la durata massima della misura di concessione e proroga della mobilità in deroga prevista per la categoria di lavoratori di che trattasi.

j) Concessione della mobilità in deroga sino al 31/03/2014, in favore dei lavoratori subordinati, sia a tempo indeterminato che determinato, compresi somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di impresa con unità operative, anche artigiane e cooperative, nei confronti dei quali, nel periodo dal 01/01/2014 al 31/03/2014, viene a scadere, l'indennità di disoccupazione ordinaria, l'indennità ASPI o l'indennità di mobilità in deroga. Detto trattamento va corrisposto al lavoratore cui mancano, al momento della presentazione della relativa istanza, unicamente contributi per maturare il diritto a pensione fino ad un massimo di 104 settimane e sempre che in capo allo stesso permanga lo stato di disoccupazione;

k) Concessione della mobilità in deroga dal 01/01/2014 sino a concorrenza della durata di 104 settimane e comunque non oltre il 31/03/2014, della misura già concessa per effetto del punto 2, lettera k), del verbale CICAS 14/05/2013, in favore dei lavoratori che in ragione del termine fissato al 31/12/2013, non hanno potuto beneficiare dell'intero periodo di 104 settimane, fermo restando che in capo agli stessi permanga lo stato di disoccupazione.

4. INTERVENTI – TERRITORIO INTERESSATO DAL SISMA DEL 06/04/2009

C.I.G. IN DEROGA

AREA SISMA

Gli interventi sotto riportati si intendono in favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, occupati in unità operative ubicate sul territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 6/04/2009, di cui ai decreti n° 3 del 16.04.2009 e n° 11 del 17.07.2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri, fatta espressa eccezione per i lavoratori di cui al precedente punto "3":

a) Concessione fino ad un massimo di 13 settimane, della CIG in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri) sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o a orario ridotto a decorrere dal 01/01/2014, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative

anche artigiane e cooperative, che non rientrano nella disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e che, se destinatari della disciplina del trattamento di integrazione salariale ordinaria, hanno già utilizzato l'intero periodo massimo di durata eventualmente spettante per le sospensioni dell'attività lavorativa; nonché in favore dei dipendenti con contratti di apprendistato o di somministrazione oppure a domicilio, dipendenti da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni o riduzione dell'attività lavorativa;

b) Concessione fino ad un massimo di 13 settimane, della CIG in deroga in favore dei lavoratori titolari di contratti di lavoro subordinato con imprese, anche artigiane e cooperative, che presentano istanza in deroga ai limiti di durata della CIGS previsti dalla legislazione ordinaria a decorrere dal 01/01/2014. La CIG in deroga può essere richiesta ed utilizzata a condizione che l'impresa abbia già fatto uso di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie dell'attività e non può andare oltre la data in cui sia nuovamente possibile accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell'attività lavorativa. L'intervento di che trattasi non può essere autorizzato per un periodo superiore a 35 settimane. La misura, nella durata massima di 35 settimane, può essere richiesta ed utilizzata una sola volta; conseguentemente non può essere fruita dalle imprese che hanno già beneficiato dell'omologo intervento di cui ai precedenti accordi quadro.

MOBILITA' IN DEROGA

AREA SISMA

Gli interventi sotto riportati si intendono in favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, che sono residenti da almeno 6 mesi nell'area sisma o, residenti in Abruzzo e licenziati da aziende con sedi operative in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 06.04.2009, di cui ai decreti n° 3 del 16.04.2009 e n° 11 del 17.07.2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri, fatta espressa eccezione per i lavoratori di cui al precedente punto "3":

c) Concessione fino a un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 31/03/2014, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria, nei confronti dei quali, nel periodo compreso tra il 01/01/2014 al 31/03/2014, viene a scadere l'indennità di disoccupazione ordinaria, l'indennità di ASPI o mini-ASPI, sempre che, in capo agli stessi, permanga lo stato di disoccupazione;

d) Proroga, fino al 31/03/2014, della mobilità in deroga, in favore dei lavoratori subordinati sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, per i quali, nel periodo dal 01/01/2014 al 31/03/2014 già beneficiari

della concessione/proroga di detto trattamento per effetto del Punto 3 lettere c) ed d) del verbale C.I.C.A.S. del 22.10.2013;

e) Concessione, fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 31/03/2014, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01/01/2014 al 31/03/2014, risulti scadere l'indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91;

f) Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 31/03/2014, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01/01/2014 al 31/03/2014, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata di 13 settimane, concessa allo scadere della mobilità ex lege 223/91;

g) Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 31/03/2014, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori, licenziati da aziende con più di 15 dipendenti e per i quali, nel periodo dal 01/01/2014 al 31/03/2014, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata complessiva di 26 settimane, concessa allo scadere della mobilità ex lege 223/91;

h) Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 31/03/2014, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori, licenziati da aziende con più di 15 dipendenti e per i quali, nel periodo dal 01/01/2014 al 31/03/2014, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata complessiva di 39 settimane, concessa allo scadere della mobilità ex lege 223/91".

i) Concessione, fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 31/03/2014, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende, sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, nel periodo dal 01/01/2014 al 31/03/2014, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'ASPI o mini-ASPI o altra tipologia di ammortizzatore sociale;

j) Proroga fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 31/03/2014, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende, sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata complessiva di 13 settimane concessa dopo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo connesso a

riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, sempre che in capo agli stessi permanga lo stato di disoccupazione;

k) Proroga fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 31/03/2014, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende, sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata complessiva di 26 settimane concessa dopo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, sempre che in capo agli stessi permanga lo stato di disoccupazione;

l) Proroga fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 31/03/2014, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende, sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata complessiva di 39 settimane concessa dopo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, sempre che in capo agli stessi permanga lo stato di disoccupazione;

m) Concessione della mobilità in deroga sino al 31/03/2014, in favore dei lavoratori subordinati, sia a tempo indeterminato che determinato, compresi somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di impresa con unità operative, anche artigiane e cooperative, nei confronti dei quali, nel periodo dal 01/01/2014 al 31/03/2014, viene a scadere l'indennità di disoccupazione ordinaria, l'indennità ASPI o l'indennità di mobilità in deroga. Detto trattamento va corrisposto al lavoratore cui mancano, al momento della presentazione della relativa istanza, unicamente contributi per maturare il diritto a pensione fino ad un massimo di 104 settimane e sempre che in capo allo stesso permanga lo stato di disoccupazione;

n) Concessione della mobilità in deroga dal 01/01/2014 sino a concorrenza della durata di 104 settimane e comunque non oltre il 31/03/2014, della misura già concessa per effetto del punto 3, lettera m), del verbale CICAS 14/05/2013, in favore dei lavoratori che in ragione del termine fissato al 31/12/2013, non hanno potuto beneficiare dell'intero periodo di 104 settimane, fermo restando che in capo agli stessi permanga lo stato di disoccupazione.

o) Proroga, fino al 31/03/2014, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti ed imprese artigiane che non rientrano nella disciplina dell'art.12 commi 1 e 2 della L. 223/91, per i quali, alla data del 31/12/2013, sia scaduta l'indennità di mobilità in deroga concessa ai sensi del punto 3 lett. o) del verbale CICAS del 14/05/2013.

5. VARIE ED EVENTUALI

5.1. Richiesta di proroga della cassa integrazione in deroga in favore della SOMI IMPIANTI srl, stabilimento di San Valentino (PE), (nota prot. n.315068/DL30 del 16/12/2013).

La SOMI IMPIANTI srl, con la nota in oggetto ha richiesto la possibilità di accedere ad un ulteriore periodo di CIG in deroga, per le motivazioni riportate.

Il Comitato, richiamato il punto 3 lettera b) del verbale CICAS del 28 dicembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni, considerato che la SOMI IMPIANTI srl, ha utilizzato la cassa integrazione in deroga per la durata di 35 settimane decorrenti dal 22 febbraio 2013 al 19 ottobre 2013 e che facendo seguito alla richiesta prot. n. 247795/DL30 del 8 ottobre 2013, con verbale CICAS del 22 ottobre 2013, punto 4.3, è stata eccezionalmente autorizzata a presentare istanza di cassa integrazione in deroga ai sensi del punto 2 lettera b), per un ulteriore periodo dal 20 ottobre 2013 al 31 dicembre 2013, all'unanimità ritiene di non poter accogliere l'ulteriore richiesta di proroga di che trattasi.

5.2. Richiesta Corte d'Appello di L'Aquila – Procura Generale di L'Aquila del 2.12.2013 – Percorso integrato finalizzato all'utilizzo dei lavoratori percettori di indennità di mobilità presso gli Uffici Giudiziari del Distretto della Corte di Appello dell'Aquila – determina dirigenziale n.38 del 14.07.2011

Con nota prot. n.5143/15 del 2.12.2013, il Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila e il Procuratore Generale della Repubblica di L'Aquila, con riferimento al percorso integrato in essere presso gli Uffici Giudiziari, al fine di continuare ad utilizzare i lavoratori interessati ex art. 7 L. 468/97, hanno rappresentato la necessità di un'ulteriore proroga della mobilità in deroga per i mesi di gennaio e febbraio 2014.

Il Comitato, tenuto conto del periodo di mobilità in deroga già utilizzato da detti lavoratori, dalla carenza di risorse finanziarie che non consentono di accogliere e riconoscere, ex ante, periodi di mobilità in deroga e, quindi, precludendo, di fatto, la possibilità di utilizzo di detti lavoratori in attività socialmente utili di cui all'art. 7 legge 468/97, all'unanimità ritiene di non poter accogliere la richiesta di proroga di che trattasi.

6. Conferenza dei Servizi - Competenze

Alla Conferenza dei Servizi, presieduta dal dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro e Servizi per l'Occupazione, è demandata la competenza di definire termini e modalità per accedere all'utilizzo delle misure di cui al presente verbale, nonché la predisposizione delle istruzioni operative e della relativa modulistica.

7. Disponibilità Finanziarie

Le autorizzazioni e le conseguenti erogazioni delle indennità di Cassa e di Mobilità in deroga di cui agli interventi definiti dal presente Accordo Quadro saranno effettuate subordinatamente alle disponibilità finanziarie delle risorse assegnate alla Regione dal Governo con l'Intesa Stato/Regioni 2013 e successivi provvedimenti, nonché al rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative ed amministrative, anche con riferimento ai periodi considerati per la scadenza dei trattamenti previdenziali usufruiti in precedenza dai lavoratori interessati e, infine, nel rispetto delle domande di intervento degli ammortizzatori sociali da parte delle aziende e dei lavoratori interessati.

Alle ore 13.00 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.

Regione Abruzzo

Amministrazioni Provinciali

Direzione Regionale I.N.P.S.

M.L.P.S.

Direzione Regionale Lavoro

Associazioni dei datori di lavoro

Organizzazioni Sindacali dei lavoratori

Italia Lavoro